

ISSN 2724-590X

THE INVESTORS.

CLUB

5 LUGLIO - AGOSTO 2021



L'IRA DI KHAN
alla Federal Trade
Commission

**ALLA RICERCA
DI SPAC**
e società target

**DISTORSIONI
COGNITIVE:**
le euristiche
decisionali



NEXT GEN EU:
make it real



CONTENUTI

3	Lettera del Presidente
4	Autori
5	Next Gen EU: make it real
20	L'ira di Khan alla Federal Trade Commission
31	Alla ricerca di SPAC e società target
39	Distorsioni cognitive: le euristiche decisionali
51	L'avvocato risponde

L'AVVOCATO RISPONDE



Prosegue in questo numero la nostra collaborazione con l'**AVV. ALFONSO LECCESE**, esperto di diritto bancario e finanziario, che da oltre dieci anni si occupa attivamente di contenzioso bancario e finanziario. È abilitato al patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione ed è autore di diversi articoli in materia bancaria e finanziaria pubblicati su Altalex.com, portale di informazione giuridica tra i più noti e seguiti in Italia.

Avvocato, negli ultimi tempi si sente molto parlare sui mezzi di informazione di buoni fruttiferi postali e di procedure promosse dai risparmiatori, ci spiega di cosa si tratta?

In effetti è in atto un vivace contenzioso tra Poste Italiane S.p.A. ed i possessori di buoni fruttiferi postali (BFP) trentennali emessi dopo il 1° luglio 1986, della serie "Q/P", derivati dal riutilizzo della precedente serie "P". Secondo Poste Italiane i possessori di questa serie di buoni hanno diritto a ricevere somme

inferiori a quelle stampate sui titoli, in quanto si devono applicare i tassi di interesse previsti dal DM del 13 giugno 1986.

Ciò ha creato un notevole malcontento tra i risparmiatori, che si sono rivolti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e al Giudice ordinario per vedere riconosciute le proprie ragioni.

Qual è la dimensione del fenomeno?

I numeri sono senz'altro rilevanti. Si tratta di buoni che ebbero una notevole diffusione negli anni '80, in quanto strumenti garantiti dallo Stato italiano e con rendimenti nominali molto alti. Si pensi che per i BFP della serie "P" nei primi 3 anni il tasso di interesse era del 9%, dal 4° all'8° anno il saggio di interesse

era dell'11% e del 15% dal 16° al 20° anno, con un ulteriore incremento per ogni bimestre dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione del titolo. Erano strumenti spesso destinati alle generazioni successive: figli o nipoti.

Quindi cosa accadde?

Quei tassi di interesse erano in linea con il tasso di inflazione della prima metà degli anni '80, ma non lo erano con quella degli anni successivi. Se per il risparmiatore il vantaggio economico era evidente, di converso esso diventava per certi versi insostenibile

Ci può spiegare meglio?

Il predetto decreto disciplinava l'emissione da parte di Poste Italiane dei nuovi buoni fruttiferi postali - successivi alla data del 1° luglio 1986 – consentendo a Poste di utilizzare, oltre alla nuova serie "Q", anche i BFP della precedente serie "P", con l'indicazione che su questi ultimi avrebbero dovuto essere apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, con l'indicazione dei nuovi tassi che sovrascriveva la tabella dei tassi stampata e menzionata in precedenza. Nella pratica, il timbro apposto dagli uffici postali prevedeva la seguente struttura di tassi di interesse come da allegato al DM. 13.06.1986: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,5% dall'11° al 15° anno, il 12% dal 16° al 20° anno, ma non veniva data alcuna indicazione circa il tasso di

per l'ente emittente, così nel giugno del 1986 il Governo decise di emanare il Decreto Ministeriale 13.06.1986 che prevedeva una revisione al ribasso dei suddetti tassi di interesse. La sua successiva attuazione pratica creò però le basi del contenzioso di oggi.

interesse nel periodo dal 21° al 30° anno. In sostanza sono stati stampigliati solo i tassi di interesse dal primo al ventesimo anno. Ciò ha ingenerato nei sottoscrittori dei buoni un legittimo affidamento in ordine al non mutamento della regola già apposta sul retro del titolo (tassi di cui alla originaria tabella) in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno e fino alla scadenza. Al momento dell'incasso però, i risparmiatori hanno avuto l'amara sorpresa: Poste Italiane ha riconosciuto loro, anche per gli anni dal 21° al 30°, quanto previsto dal DM dal 16° al 20° anno (12%), in luogo di quanto indicato sul buono. Nei fatti la differenza non è di poco conto e le somme liquidate arrivano in alcuni casi solo alla metà di quanto spetterebbe in base a ciò che è indicato sul titolo.

I ricorsi dei risparmiatori hanno buone possibilità di successo?

Sulla questione è più volte intervenuto l'Arbitro Bancario Finanziario, anche a livello di Collegio di Coordinamento (che equivale alle "Sezioni Unite" dell'ABF), riconoscendo il pieno diritto dei possessori della serie "Q/P" a vedersi riconosciuti i maggiori importi indicati

sui buoni. In sostanza si è ritenuto che qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del Buono fruttifero – com'è il caso dei buoni della serie "Q/P" - possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità

dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n.13979 del 15.06.2007 della Cassazione, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le con-

dizioni riprodotte sul titolo stesso.

Anche diversi giudici di merito hanno sostenuto questa tesi, accogliendo i ricorsi proposti dai risparmiatori.

Cosa deve controllare un risparmiatore per capire se il Buono fruttifero in suo possesso rientra nei casi sopra citati?

Occorre essere titolari di BFP emessi dopo il 1° luglio 1986; che i già menzionati buoni siano della Serie "Q/P"; che sul retro dei buoni sia stata apposta, mediante timbro, una nuova tabella di tassi di interesse, diversa da quella sottostante, e che la tabella apposta mediante timbratura non dia alcuna indicazione per il periodo che va dal 21° al 30° anno dall'emissione del titolo.

Qualora ricorrano queste condizioni, a fronte del rifiuto di Poste Italiane di vedersi riconosciuto il maggiore tasso di interesse, il risparmiatore potrà presentare reclamo, dopodiché agire avanti l'ABF. In alternativa potrà inviare

diffida e successivamente adire il Giudice ordinario. Personalmente mi sento di consigliare questa seconda strada, dal momento che le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e la tendenza di Poste Italiane in questa materia è di non ottemperare alle decisioni degli arbitri. Trattandosi di causa documentale, in genere senza bisogno di prove testimoniali né di una consulenza tecnica (CTU), ci si può avvalere del particolare procedimento speciale dell'art. 702-bis c.p.c., che prevede tempi molto più rapidi per arrivare alla decisione finale rispetto alle cause ordinarie. In ogni caso è sempre bene affidarsi a legali esperti.

Se hai domande o vuoi esporre il tuo caso, scrivi a: avvocatorisponde@investire.club